

Il creditore del disponente non può pignorare i beni che questi abbia vincolato in un trust

Italia – Tribunale di Brescia

Trust – segregazione di beni – creditore del disponente – espropriazione mobiliare presso il trustee – opposizione – impignorabilità

Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, T. Pezzotta, 12 ottobre 2004 [E. Soldini c. M. Peli]

Ai fini dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja non è sufficiente rilevare la presenza di un trust i cui elementi significativi siano più intensamente collegati con lo Stato italiano per disapplicare la legge straniera scelta dal disponente, dovendosi invece desumere, per il mancato riconoscimento del trust, un intento in frode alla legge, volto cioè a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare.

L'effetto segregativo trova legittimazione in virtù di specifiche disposizioni previste nella Convenzione de L'Aja ed introdotto nell'ordinamento italiano con la legge di esecuzione.

Pertanto, il creditore del disponente non può validamente esperire l'azione di espropriazione mobiliare presso terzi sui beni che il disponente abbia trasferito, precedentemente all'azione, al trustee di un trust da lui istituito a favore di una ONLUS.

Testo della Sentenza

(omissis)

Conclusioni

Per parte creditrice: "che codesto Ill.mo Giudice voglia accertare che la Sig.ra Peli Marilena è debitrice della Sig.ra Punzi Maria della somma di € 190,55, oggetto della presente procedura esecutiva".

Per parte pignorata: "Accertata la legittimità del trust nell'ordinamento italiano, accertato che all'atto di costituzione del trust i beni sono definitivamente passati dal patrimonio

della Sig.ra Punzi e sono entrati nel diverso patrimonio di cui la Sig.ra Peli è titolare in quanto trustee, voglia dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità o comunque inefficacia dell'esecuzione relativa ai beni oggetto dell'atto di trust".

Svolgimento del processo

Con atto di precetto notificato in data 14.2.2003 la Sig.ra Soldini Elena, intimava alla Sig.ra Maria Punzi il pagamento della somma di € 190,55, di cui a cambiale scaduta in data 6.12.2002. Il pagamento non avveniva nei termini e così la creditrice avuta conoscenza che la Sig.ra Peli Marilena deteneva somme in nome e per conto della debitrice, notificava ad entrambe atto di pignoramento presso terzi. All'udienza del 4.6.2003, fissata per raccogliere la dichiarazione della terza Peli, la stessa rendeva dichiarazione negativa, assumendo di rivestire la qualità di trustee di un trust costituito dalla debitrice Punzi, ed eccependo di non detenere alcuna somma, nemmeno a titolo fiduciario, in nome e per conto della Punzi. Nella medesima udienza proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., esponendo che la Punzi con il Trust Punzi intendeva beneficiare l'Associazione traumatizzati cronici O.N.L.U.S. di Brescia, nominandola quale trustee, al fine dell'amministrazione del fondo in favore della ONLUS. Le somme da lei detenute non potevano essere sottoposte a pignoramento in quanto segregate in patrimonio separato, sia dal proprio che da quello della Punzi. Pendendo presso il giudice dell'esecuzione la causa di

opposizione ex art. 619 c.p.c., il presente giudizio di accertamento dell'obbligo ex art. 548 c.p.c. proseguiva separatamente.

Chiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.7.2004, senza richieste istruttorie, attesa la natura documentale ed in diritto della controversia.

Motivi della decisione

La dichiarazione negativa resa da Peli Marilena è fondata sull'asserita esistenza di trust costituito dalla debitrice Punzi con atto in data 21.8.2002, che impedirebbe alla creditrice di sottoporre validamente la somma del trust fund a pignoramento.

Eccepisce la pignorata che l'istituto del trust, è riconosciuto dal nostro ordinamento a seguito di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1.7.1985 con legge 364/1989 e che i beni del disponente, trasferiti al trustee, sono segregati e quindi non appartengono né al disponente, né al trustee, in virtù dell'esplicito disposto dell'art. 11 della citata Convenzione de L'Aja. Sostiene a contrario la creditrice che l'art. 13 della suddetta Convenzione riconosce nel nostro ordinamento i trust interamente costituiti all'estero, ma non ha legittimato la costituzione di trusts c.d. "interni", ossia costituiti in Italia da cittadini italiani ed aventi ad oggetto

Nota:

Riproduciamo il testo della sentenza dal suo originale.
La sentenza sarà commentata da E. Senini.

Giurisprudenza

beni situati nel territorio della Repubblica. Pertanto il trust costituito dalla Punzi non può essere riconosciuto.

Il nucleo centrale della decisione è quindi relativo all'interpretazione da dare all'art. 13 della Convenzione de L'Aja in relazione, nella fattispecie, ai trust c.d. interni. La maggioranza della dottrina si è schierata su posizioni favorevoli all'istituto, ritenendolo compatibile con il nostro ordinamento, nonché una prevalente giurisprudenza di merito (Trib. di Milano 27.12.1996, Trib. di Genova 24.3.1997, Corte d'Appello di Milano 6.2.1998, Trib. di Roma 8.7.1999, Trib. di Bologna 18.4.2000, Trib. di Perugia 26.6.1999). Tra le interpretazioni date all'art. 13 vi è quella, a cui questo giudice aderisce, che lo stato, quale soggetto internazionale, legittimato dalla norma, potrà intervenire o con un proprio strumento normativo o con le applicazioni concrete della disciplina da parte di giudici o autorità amministrative. Non sarà sufficiente rilevare la presenza di un trust i cui elementi significativi siano più intensamente collegati con lo Stato italiano (che non conosce l'istituto), per disapplicare la legge scelta per la sua disciplina e per la sua costituzione evitando di riconoscerne gli effetti, dovendosi invece desumere, per il mancato riconoscimento del trust, un intento in frode alla legge, volto cioè a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare. In forza degli artt. 15, 16 e 18 (quest'ultimo in particolare: "Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese qualora la loro applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico") della Convenzione, se i trust riconosciuti producono effetti contrastanti con norme inderogabili, cioè per l'ordinamento italiano contrastanti con norme di ordine pubblico, l'applicazione della legge straniera del trust, scelta dal disponente, dovrà cedere il passo a quella interna con le conseguenze che seguono se l'ordinamento non riconosce il trust, effetti residuali o addirittura nulli. Ai sensi dell'art. 13 Convenzione, norma ritenuta di chiusura o finale, sarà negato il riconoscimento al trust interno, regolato da legge straniera, se dovesse produrre effetti ripugnanti non già colpiti dagli artt. 15, 16 e 18 anzidetti. Lo scopo del Trust Punzi, beneficiare una ONLUS,

non può essere considerato contrario a norme di ordine pubblico secondo il nostro ordinamento. Inoltre, comunque, il trust, i cui elementi significativi lo caratterizzano come interno (beni in trust presenti nel territorio italiano, nazionalità del disponente, del beneficiario o del trustee in ordinamento diverso da quello scelto per disciplinarlo, non deve far scattare il mancato riconoscimento per l'effetto del collegamento a legge che non ne conosce la disciplina, ma dovrà essere negato solo in mancanza di qualsiasi ragionevole e legittima giustificazione del ricorso all'istituto, e soggetto a valutazioni di merito da parte del giudice, al fine di applicare comunque l'istituto sia pure in forma residuale. L'istituto del trust non è inconciliabile con il diritto positivo italiano, poiché diversamente bisognerebbe affermare che tutta la legge 364/89, di ratifica, si avrebbe per non scritta. Il trust costituito dalla debitrice Punzi, consistente nel conferimento di € 1.000,00 ed un personal computer, è stato sottoscritto con atto del 8.8.2002 dalla disponente e dal trustee e poi registrato a Brescia il 21.8.2002 al n. 5004, regolato dal diritto inglese. Concludendo, appare che il testo della Convenzione consenta la piena utilizzazione dell'istituto del trust, anche se assoggettato, per effetto della sola scelta del costituente, con piena libertà del settlor in tal senso, alla legge di uno Stato che lo disciplina e di precludere solo l'impiego abusivo ed elusivo di tale istituto, ma non esclude in assoluto l'applicazione della Convenzione negli Stati che non conoscono l'istituto (art. 15, 2° comma Convenzione: "Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo"). L'esistenza del Trust Punzi non è contestata sotto il profilo della sua costituzione, tant'è che parte pignorante, attrice nel presente giudizio, domanda che venga accertato che non può essere riconosciuto ai sensi della Convenzione del 1985 perché trust interno. Né tantomeno si deduce da controparte intento fraudolento, comunque non allegato né provato. Nel trust i beni conferiti al fondo sono segregati, non appartengono né al settlor, né al trustee e pertanto sottratti e inattuabili dai rispettivi creditori.

In ordine all'eccezione contrasto del

trust interno con il principio di cui all'art. 2740 cod. civ., il principio di ordine pubblico economico sancito dall'anzidetto articolo, le eventuali limitazioni di responsabilità ed effetti segregativi dell'unitarietà patrimoniale del debitore sono ammessi soltanto in via eccezionale e nei soli casi previsti dalla legge. L'eccezione è infondata. L'effetto segregativo trova legittimazione in virtù di specifiche disposizioni previste nella Convenzione de L'Aja ed introdotto nell'ordinamento italiano con la legge di esecuzione (364/89). Con riferimento appunto all'art. 11 della Convenzione, rappresenta l'eccezione al principio di responsabilità illimitata con tutto il patrimonio del debitore, poiché di fonte legislativa. Senza voler poi ricordare altri istituti che derogano al suddetto principio: art. 167 cod. civ. (fondo patrimoniale), art. 1881 cod. civ. (rendita vitalizia per bisogni del beneficiario), art. 1923 cod. civ. (somme dovute dall'assicuratore), art. 2117 cod. civ. (creazione di patrimoni di destinazione con fondi per previdenza e assistenza).

Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la domanda attorea ritenendo il riconoscimento dei trust interni poiché non incompatibili con l'ordinamento italiano. Spese di causa compensate vista la particolarità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia,

ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, ritenuto il riconoscimento di trust, anche interno nell'ordinamento italiano, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1985; ritenuto che i beni mobili della debitrice Punzi sono passati nel trust dalla stessa costituito e di cui è trustee la Sig.ra Peli Marilena, conseguentemente dichiara l'impignorabilità dei beni conferiti dalla disponente.

Spese compensate.